

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 63 quater

(Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)(1)(3)

1. In attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies.

(4)

2.

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008

2 Comma 1 sostituito da art. 16, comma 8, L. R. 21/2015

3 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 29/2017

4 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 6/2019

5 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 6/2019